

arte
fiscaltà
& finanza

piccola guida ai plus
del mercato dell'arte

vincenzo sena

con la supervisione di **Massimiliano Ferrari**

Dottore Commercialista, Consulente ADR, Formatore e Pubblicista



le guide di

Collezione da Tiffany & arturo





acquista arte, fiscalità e finanza sul bookshop di

collezione da Tiffany

Acquista subito!

Vincenzo Sena

arte, fiscalità&finanza

guida ai plus del mercato dell'arte

con la supervisione di **Massimiliano Ferrari**

ISBN 978-88-32232-26-4

© 2023 con-fine

Tutti i diritti riservati.

con-fine. libri per il collezionismo

Viale XI Febbraio, 11 - 60121 Pesaro (PU)

www.con-fine.com

info@con-fine.com

Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo elettronico, meccanico o altro senza l'autorizzazione scritta dei proprietari dei diritti e dell'editore.

Prima edizione con-fine: Giugno 2023

www.collezioneditiffany.com

www.uniarp.it

Un ringraziamento a Deborah Mendolicchio e Marco Aspasini
che hanno supportato questo progetto

Indice

questo libro vi aiuterà a...	12
istruzioni per l'uso	14
compravendita ed imposte	17
il mercante d'arte	23
lo speculatore occasionale	25
il collezionista privato	27
risparmio fiscale	29
detrazioni	30
deduzioni	32
opere d'arte e imprese	35
ammortamenti	36
spese di rappresentanza	38
beni mobili di pregio	43
successione	44
imposte	49
cessione dei beni culturali	50
patrimoniale	52
trasferimento della proprietà	55
permuta	56
prestito	59
art loan	60
art lending	66
nuove tecnologie	71
crypto art	72
NFT	76
diritto di seguito	79
RSI	83
ESG	89
about	93

**a cosa serve
come usarla**

Questo libro vi aiuterà a...

ottenere assistenza per gestire la vostra passione

Queste pagine hanno come primo obiettivo poter fornire a curiosi, appassionati, collezionisti e a tutti coloro che a vario titolo navigano il mondo dell'arte, punti di riferimento per dare alla propria passione una direzione corretta.

È una bussola che da sola non è sufficiente a consentire una navigazione indenne da rischi e pericoli ma capace di fornire indicazioni sui corretti percorsi da seguire.

ricevere una guida sul mondo giuridico

Il progetto nasce da una constatazione "amara": l'Italia pur essendo un piccolo fazzoletto di terra adagiato nel Mediterraneo resta uno dei luoghi dove l'arte è parte integrante del suo DNA e ciò nonostante non ha ancora una regolamentazione chiara ed univoca del settore e in queste pagine si è cercato di raggruppare le frammentate disposizioni giuridiche e fiscali che consentano al lettore di avere una guida.

acquisire consapevolezza sulla totalità dell'arte

Inoltre questa guida aiuterà ad acquisire la consapevolezza che l'arte in maniera trasversale tocca molteplici aspetti ognuno dei quali ha bisogno di regole chiare e di professionisti capaci di applicarle e declinarle facendole dialogare correttamente.

L'arte non è solo creatività capace di emozionare e far riflettere ma anche un potente motore economico capace di creare ricchezza e generare cambiamenti.

Istruzioni per l'uso

Per rendere tutto più agevole e permettere una lettura a più livelli, in alcuni punti della guida troverete delle sezioni contrassegnate da alcune icone che vi permetteranno una navigazione più semplice attraverso il mondo del collezionismo:

promemoria



i box contrassegnati con questa icona contengono un rapido riassunto delle cose principali da ricordare.

consigli dell'esperto



i box con questa icona contengono dei consigli utili frutto dell'esperienza sul campo.

attenzione



infine i box con questa icona vi metteranno in guardia dai rischi più comuni per evitarvi brutte sorprese.

**compravendita
ed imposte**



Il mondo dell'arte, come qualsiasi settore economico, è soggetto ad imposizione fiscale e, di conseguenza, è fondamentale avere contezza delle normative fiscali che regolano la compravendita di opere d'arte per operare nel settore in maniera consapevole.

Tutte le volte che si effettua una compravendita di un bene è normale chiedersi che impatto fiscale avrà la transazione per evitare di incorrere in problematiche con il Fisco.

Per comprendere cosa succede fiscalmente quando si vende un'opera d'arte è fondamentale individuare il tipo di soggetto giuridico che la realizza.

Nel nostro ordinamento giuridico il regime fiscale applicabile è strettamente collegato alla qualifica dell'operatore che lo pone in essere.

Dobbiamo quindi partire dal se so chi "sei" sono in grado di sapere se paghi tasse e quante tasse paghi.


Il legislatore ha individuato **3 diverse tipologie di operatori**, a seconda che essi facciano o meno della compravendita di opere d'arte una vera e propria attività professionale e che venga svolta con più o meno abitualità.



il mercante d'arte



lo speculatore occasionale



il collezionista privato

il mercante d'arte



Il **Mercante d'Arte** è colui che acquista le opere d'arte con il fine di rivenderle.

Per questo operatore la compravendita di opere d'arte rappresenta un'attività commerciale e quando viene svolta in maniera abituale produce **reddito d'impresa** (art. 55 del TUIR) e andrà applicata l'IVA (art. 4 del D.P.R. 633/1972).

Infatti, secondo l'art. 55 del DPR n. 917/86 sono redditi d'impresa quelli derivanti dall'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva delle attività indicate nell'art. 2195 c.c. anche se non organizzate in forma di impresa.

La giurisprudenza ha precisato che i 2 elementi cardine sono **la professionalità e l'abitudine dell'attività** di vendita a qualificare il Mercante d'Arte.

Nel solo caso in cui non sia presente l'organizzazione imprenditoriale prevista dalle norme civilistiche, non troverà applicazione, secondo quanto granitica giurisprudenza ha avuto modo di precisare, l'IRAP.





lo speculatore occasionale


Lo **Speculatore Occasionale** (il cosiddetto investitore speculativo) di opere d'arte è colui che non svolge come attività commerciale di tipo abituale l'attività di compravendita di opere d'arte, ma compie in maniera solo saltuaria tali operazioni.

Egli non produce reddito d'impresa e i redditi rientrano nella categoria dei **“redditi diversi”** (art. 67, comma 1, lett.i del TUIR “redditi derivanti da

attività commerciali non esercitate abitualmente”), a condizione che ci sia un nesso tra la pluralità di atti messi in atto e un'attività, anche se minima, orientata al conseguimento della compravendita, anche se saltuaria, per fini di lucro.

Quindi anche lo Speculatore Occasionale, come il Mercante d'Arte ha come obiettivo principale quello di **trarre profitto dalla vendita**, più che godere in proprio delle opere d'arte che acquista.

il collezionista privato



il soggetto privato, di norma acquisisce la qualifica di collezionista, ma se ha effettuato un numero cospicuo di transazioni e in un arco temporale ristretto producendo reddito, può vedere tali azioni qualificate come attività di impresa e quindi soggette a tassazione.

Il Collezionista Privato di opere d'arte è colui che **acquista le opere d'arte per arricchire la propria collezione** e con lo scopo di godere egli stesso delle opere accumulate nel tempo, come ha confermato anche la recente Ordinanza n. 6874 della Corte di Cassazione, pubblicata l'8 marzo 2023, nella quale la Corte sottolinea che il collezionista non focalizza il proprio interesse al valore economico dell'opera d'arte che acquista, ma la sua attenzione è al valore estetico-culturale del bene, al piacere di possedere l'opera, all'interesse per l'arte e agli artisti. Egli quindi, non esercita attività di compravendita di opere d'arte in maniera

abituale, e pertanto, **le plusvalenze realizzate attraverso la vendita delle proprie opere d'arte sono esenti da imposta**, anche se occorre sempre essere molto prudenti e conservare ogni prova che possa dimostrare che si tratta di una attività posta in essere da un collezionista e non da un mercante o speculatore occasionale (è il caso, per esempio, di opere ereditate per le quali non vi è interesse a mantenerle nella propria collezione o di separazioni tra coniugi che non trovando un accordo sulle opere acquistate in costanza di matrimonio, decidono di metterle in vendita per meglio regolare i rapporti economici).

Il confine tra attività d'impresa e quella svolta in maniera amatoriale è molto sottile e per questo motivo molti sono stati i casi in cui, sia la giurisprudenza, sia la prassi, hanno avuto da dibattere sulla corretta qualificazione del soggetto che pone in essere la

compravendita di un'opera d'arte. Sarebbe auspicabile che il legislatore fissasse parametri e regole certe per fare chiarezza in materia, cosa che favorirebbe e darebbe maggiore slancio allo sviluppo del mercato dell'arte.



**risparmio
fiscale**

deduzioni


artbonus



Ai sensi dell'art.1 del D.L. 31.5.2014, n. 83, **Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo**, convertito con modificazioni in **Legge n. 106 del 29/07/2014** e s.m.i., è stato introdotto un agevolazione fiscale al **65%**, **come credito d'imposta** detraibile, per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, il cosiddetto **Art bonus**, quale sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio culturale pubblico.

Il credito d'imposta è riconosciuto a tutti i soggetti, persone fisiche, enti non commerciali e imprese ripartito in 3 quote annuali.

Persone fisiche ed enti che non svolgono attività d'impresa:
15% del reddito imponibile.



Tale credito è utilizzabile nella dichiarazione fiscale del periodo di imposta in cui è fatta l'erogazione liberale. Avendo cura di rispettare sempre il limite di 1/3 della quota su base annuale.

Titolari di reddito d'impresa (incluse le stabili organizzazioni di imprese non residenti):
5 per mille dei ricavi annui.



Il credito è utilizzabile in compensazione mediante F24 ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997. Il diritto decorre in questo caso dal primo giorno del periodo di imposta successivo a quello di effettuazione dell'erogazione liberale. In caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo nel limite predetto (di 1/3) il credito può essere riportato in avanti senza limitazioni temporali.

deduzioni

sponsorizzazione
(articoli 1321 - 1469 del Codice Civile)



L'evoluzione del mercato e la crisi economica inducono le imprese a perseguire sempre più la promozione della loro immagine, del marchio, del prodotto, mediante il ricorso a strumenti anche sofisticati; **la sponsorizzazione** è uno di questi.

Sul piano giuridico, la sponsorizzazione è un **contratto atipico**, a titolo oneroso, per mezzo del quale un soggetto (lo sponsor) si impegna ad assicurare un beneficio, in denaro o in natura, alla controparte (lo sponsee), la quale si impegna, nei confronti del primo, a promuoverne l'immagine, un marchio, un prodotto,

attraverso una iniziativa, un evento o una manifestazione.

L'intento promozionale è la "causa" del **contratto di sponsorizzazione**, così come caratterizza qualsiasi spesa di pubblicità, nel quale lo sponsor sostiene un costo di esercizio che, se soddisfa i requisiti di inerenza e competenza, è deducibile nella determinazione del reddito d'impresa.

Quanto all'imposta sul valore aggiunto, **il corrispettivo è sempre imponibile Iva** con obbligo di emissione della fattura.



Le spese per le sponsorizzazioni sono integralmente deducibili come quelle di pubblicità, dato che si tratta di contratti a prestazioni corrispettive (rapporto sinallagmatico).

L'agenzia delle Entrate (con le risoluzioni 2/1016 del 1974, 9/204 del 1992 e 356/E del 2002) e la dottrina prevalente ritengono, correttamente, che le spese di

sponsorizzazione debbano avere, al momento della determinazione del reddito d'impresa, lo stesso trattamento di quelle di pubblicità.

**opere d'arte
e imprese**

ammortamenti



Le imprese che acquistano opere d'arte **possono detrarre l'IVA sugli acquisti**, quando l'opera contribuisce a migliorare l'immagine aziendale (collocata in uffici e stanze di rappresentanza o utilizzata a scopo pubblicitario).
Le stesse regole delle imprese valgono per i professionisti che agiscono in quanto società (quindi con partita IVA).

Gli oggetti d'arte **con moderato valore artistico** valutabili come semplici arredi **sarebbero ammortizzabili e deducibili dal reddito d'impresa.**

Le opere d'arte **caratterizzate da ingente valore artistico non sono ammortizzabili.**


Tutto questo trova fondamento dal punto di vista fiscale, nell'articolo 102 del TUIR, che individua il presupposto dell'ammortamento dei beni strumentali nel **deperimento e consumo nei vari settori produttivi.**

L'ammortamento, sia sul piano civilistico che fiscale, è riferibile, quindi, a beni che abbiano un periodo d'impiego finito.



L'ammortamento non può applicarsi ad un'opera d'arte di **ingente valore**, ma solo alle opere di **modesto valore** trattate alla stregua di normali arredi.

spese di rappresentanza



Per le imprese, le spese sostenute per l'acquisto di opere d'arte possono essere qualificate come **spese di rappresentanza** (Circ. Agenzia delle Entrate n. 34/2009) ma a condizione che siano contraddistinte da finalità tipicamente promozionali, collegate a generare un ritorno economico.

L'articolo 54 del TUIR dispone che il costo di acquisto o

l'importazione di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione per un professionista può essere considerato spesa di rappresentanza.

Nello specifico il comma 5 prevede che le succitate spese relative ai sopra indicati acquisti, anche se utilizzati come beni strumentali, si considerano comunque spese di rappresentanza.

i costi sono deducibili nei limiti previsti dall'art. 108 Tuir:

- **1,3% dei ricavi fino a 10 M/€**
- **0,6% dei ricavi tra 10 e 50 M/€**
- **0,4% oltre 50 M/€ di ricavi**





Qualora l'acquisto di opere d'arte non costituisca l'oggetto dell'attività di impresa, la possibile deduzione dal reddito risulta piuttosto controversa in virtù del Principio di Inerenza previsto dall'articolo 109 del Tuir.

A tal proposito infatti, sarebbe necessario valutare l'inerenza dell'acquisto (quale collegamento con i costi e ricavi dell'impresa) in base a criteri quali le dimensioni dell'impresa acquirente oppure il pregio dei locali e, laddove si ritenga che l'opera d'arte possa soddisfare il requisito dell'inerenza, verificare le concrete modalità di deduzione dei costi sostenuti. Le opere d'arte non sono soggette a deprezzamento, ma più facilmente ad un aumento di valore nel tempo e questo incide sull'eventuale ammortamento.

Non essendo, però, presente nel testo unico della legge sul fisco una normativa specifica

ogni impresa è libera di esercitare secondo le disposizioni del proprio commercialista.

Dato che le opere d'arte vengono spesso paragonate alle componenti d'arredo e sono quindi soggette ad un potenziale deterioramento dovuto alla luce e alla polvere che richiederebbe interventi di restauro, potrebbero venire **ammortizzate in 5 anni.**

Nel caso di opere utilizzate per scopi pubblicitari il piano di ammortamento potrebbe, invece, essere pianificato sulla base della durata dei benefici previsti dalla campagna pubblicitaria, ad esempio 3 o 5 anni.



Se l'opera d'arte viene inserita tra gli investimenti veri e propri non è soggetta ad alcun piano di ammortamento, contribuendo al patrimonio aziendale dell'impresa.



Attenzione!
I benefici non sono applicabili ad opere considerate storiche (con più di 50 anni) e ad oggetti d'antiquariato per i quali non è previsto alcun vantaggio fiscale.

**beni mobili
di pregio**

successione



Tra le questioni fiscali più particolari collegate alla successione ereditaria troviamo, senza dubbio, l'art. 9 del T.U.S. (Testo Unico sulle imposte di successione e donazione - D. Lgs. n. 346/1990) che regola l'istituto della presunzione del 10%.

La norma stabilisce che **si considerano compresi nell'attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al 10% del valore dell'asse ereditario netto** (cioè eccedente la franchigia), anche se non dichiarati o dichiarati in misura inferiore.

Diventa quindi determinante per la quantificazione dell'imposta di successione, che è calcolata secondo i criteri stabiliti dal TUS sulla base imponibile.

Ciò significa che denaro, gioielli, mobilia e altri beni di pregio, tra cui rientra a pieno titolo l'arte, si presumono compresi nell'attivo **per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore.**



Non tutti i beni sono inclusi nella base imponibile ai fini del calcolo dell'imposta di successione, infatti ai sensi dell'art. 13 del T.U.S. sono esclusi dall'attivo ereditario - e dunque non sono da considerare ai fini del calcolo dell'imposta di successione - qualora ricorrano due condizioni:

1. siano stati sottoposti al vincolo culturale ivi previsto anteriormente all'apertura della successione;
2. siano stati assolti i conseguenti obblighi di conservazione e protezione dei beni.

La base imponibile è calcolata applicando le franchigie e le aliquote, a seconda del grado di parentela con l'erede

Le aliquote rendono chiaro il vantaggio di cui il contribuente può godere applicando l'istituto della presunzione del **10%**.



Successioni tra coniugi

- aliquota del 4%
- franchigia di 1 milione di euro



Successioni tra ascendenti in linea retta (nonno, padre, nipote):

- aliquota del **4%** e
- franchigia di **1 milione di euro** (1,5 milioni di euro se il beneficiario è portatore di handicap ai sensi della legge 104/1992);



Successioni tra fratelli e sorelle

- aliquota del **6%**
- franchigia di **100mila euro** (1,5 milioni di euro se il beneficiario è portatore di handicap ai sensi della legge 104/1992);



Successioni tra altri parenti fino al 4° grado affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al 3° grado

- aliquota del **6%**
- nessuna franchigia (la franchigia invece resta ferma a 1,5 milioni di euro se il beneficiario è portatore di handicap ai sensi della legge 104/1992);



Successioni tra altri soggetti

- aliquota dell'**8%**
- nessuna franchigia (resta la franchigia di 1,5 milioni di euro se il beneficiario è portatore di handicap ai sensi della legge 104/1992).

imposte

cessione dei beni culturali



La legge 2 agosto 1982, n. 512, recante il “Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale”, negli articoli 6 e 7 introduce nel nostro sistema tributario il principio del pagamento dell’imposta di successione e dell’imposta diretta mediante cessione di beni culturali.

Non opere d’arte qualunque, ma opere d’arte contemporanee: ovvero, **che non abbiano più di 70 anni**, e quindi non tutelate dal Codice dei Beni Culturali, e con un **indiscutibile valore artistico**.

Le imposte che possono essere pagate, in tutto o in parte, mediante cessione di beni culturali sono

- l’imposta sul reddito delle persone fisiche,
- l’imposta sul reddito delle persone giuridiche
- le imposte di successione.

patrimoniale



Una patrimoniale costituisce una **imposta straordinaria** che va a colpire il *patrimonio* (e quindi non il *reddito*) costituito da

beni mobiliari

(conto corrente, deposito titoli, azioni, obbligazioni, titoli di stato, fondi di investimento, ETF ed ETC, gestioni patrimoniali, conti deposito, certificates)

beni immobiliari

(abitazione, prima casa, seconda casa, negozi, magazzini, capannoni...) sia di persone fisiche che persone giuridiche (ditta individuale, SRL, ente, associazione, cooperativa..).

I beni d'arte non configurano patrimonio

secondo i parametri utilizzati per la determinazione dell'ISEE (D.P.C.M. 05.12.2013 n° 159 , G.U. 19.01.2014) e rappresenta **una soluzione per diversificare il portafoglio d'investimento**, oltre che un'opportunità concreta di "segregazione" patrimoniale.



**trasferimento
della proprietà**

permuta



In diritto, la permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro. (**art. 1552 Cod. Civ.**)

Sebbene si applichino, in quanto compatibili, le norme stabilite per la vendita (art. 1555 Cod. Civ.), la permuta differisce da quest'ultima in quanto lo scambio non avviene verso il corrispettivo di un prezzo, ma tramite il reciproco trasferimento della proprietà di cose o della titolarità di altri diritti.

La permuta di opere d'arte ha come obiettivo rivalorizzare i propri beni e conservare il patrimonio in modo consapevole e coerente con le mutate necessità. (art. 1552 Codice Civile)

prestiti

art loan



Prestare un'opera d'arte è una delle attività che caratterizza la gestione di una collezione d'arte.

Il prestito temporaneo di un'opera d'arte contribuisce alla sua valorizzazione e alla crescita del suo valore.

Il prestito di un'opera d'arte richiede necessariamente il rispetto di una serie di specifiche procedure organizzative, amministrative e legali, senza le quali non sarebbe possibile garantire, innanzitutto, la messa in sicurezza

e la conservazione del bene, ma anche la puntuale definizione delle condizioni contrattuali relative alla durata del prestito, ai dettagli sull'allestimento dell'opera e all'utilizzo delle sue immagini.

Nel momento in cui il collezionista, e comunque proprietario, intenda prestare l'opera, viene sottoscritto un **“contratto di prestito”**, nel quale vengono indicati in maniera dettagliata i termini e le condizioni del prestito stesso.



È importante verificare in maniera inequivoca ed inequivocabile che il prestatore proprietario sia anche titolare del diritto di riproduzione poiché, come per il consenso all'esposizione, una violazione al diritto alla riproduzione espone anch'essa a gravi conseguenze legali.


Questi documenti legati al prestito delle opere sono:



“Loan Form” o “Scheda di Prestito”

in questa “Scheda” il collezionista, e comunque proprietario, fornisce i propri dati ed i dati identificativi dell’opera stessa, fornisce ogni indicazione legata all’imballaggio ed al trasporto nonché il testo della didascalia per identificarla nel corso dell’esposizione.

Altro elemento fondamentale è l’indicazione dei dati relativi alla polizza assicurativa destinata a coprire eventuali danni all’opera durante tutto il periodo del prestito.



“Condition Report” o “Scheda di Riscontro”

in tale “Report” si certifica che durante il viaggio (di andata e ritorno) l’opera non ha subito danni e che al momento dell’arrivo si trovi esattamente nelle condizioni di partenza.



“Facility Report” o “Documento Tecnico”

è una scheda più tecnica in quanto destinata a riportare le caratteristiche proprie della sede espositiva. In linea di principio, se il collezionista concede l’opera in prestito per far apprezzare la propria collezione ed ottenerne un vantaggio economico nella rivendita, tale fattispecie può integrare lo svolgimento di un’attività commerciale anche se non esercitata abitualmente.

Accanto al contratto vero e proprio, debbono essere redatti altri importanti documenti che di esso ne costituiscono una parte integrante ed imprescindibile.

Nella suddetta ipotesi, **l'eventuale reddito derivante dalla cessione dell'opera si qualifica come attività dal carattere commerciale** (anche se non esercitato abitualmente) e pertanto oggetto di tassazione ai sensi dell'**art. 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi**.

In presenza invece di un **prestito senza finalità di lucro**, tale attività non rientrerebbe nell'ambito commerciale e non insorgono implicazioni di natura fiscale e sarebbe un'operazione esente

IVA, che si applica per i soggetti che operano nell'esercizio di imprese, arte o professionale, ossia nel campo di attività commerciale.

Se l'operazione di prestito delle opere d'arte riguarda la concessione in **prestito a soggetti esteri**, la normativa tributaria italiana prevede un **monitoraggio** per gli investimenti detenuti all'estero, ovvero un obbligo che riguarda le persone fisiche e gli enti non commerciali residenti in Italia di indicare nel Modello Redditi anche le opere d'arte e gli oggetti preziosi detenuti all'estero, indipendentemente dalla loro effettiva produzione di reddito imponibile in Italia.



La mancata indicazione può determinare violazione degli obblighi di monitoraggio e l'applicazione di sanzione dal 3% al 15% del prezzo di acquisto dell'opera (oppure, qualora non disponibile, del relativo valore di mercato).

art lending



La composizione dei patrimoni è in continua evoluzione ed oggi al loro interno non troviamo più soli titoli azionari ed obbligazionari, fondi comuni d'investimento, polizze ad alto contenuto finanziario, immobili e cash, ma anche pleasure asset, ossia tutti quei **beni acquistati per pura passione**.

Soprattutto **in momenti di grandi incertezze**, di volatilità dei mercati finanziari le attenzioni dei risparmiatori e degli investitori si focalizzano sui cosiddetti **beni rifugio** di cui i pleasure asset sono parte integrante.

Beni acquistati spinti dalla passione e a volte

anche come status simbolo di una robusta capacità reddituale ma spesso **non adeguatamente sfruttati** nel loro potenziale perché si dimentica che oltre a fornire un **dividendo estetico** hanno in sé anche un **dividendo economico**.

Spesso, chi si occupa di finanza, individua la differenza tra un pleasure asset e un investment asset nell'essere i pleasure asset illiquidi.

In realtà stanno diventando sempre più liquidi se è vero, come è vero, che **il mercato dei pleasure asset si sta ampliando** seguendo quotazioni simile agli investment asset.

L'art lending ne è un chiaro esempio: **ottenere credito fornendo come garanzia opere d'arte**.

Questa potrebbe essere la definizione concreta e laconica della pratica dell'art lending, uno strumento che consente

ai collezionisti ed in generale a chi possiede opere d'arte di finanziarsi fornendo come garanzia una o più opere d'arte.

Nel nostro ordinamento l'**Art Lending** trova la propria disciplina negli **artt. 2784 e seg. del c.c.**

Esso si costituisce in virtù di un contratto concluso tra il proprietario del bene e il creditore che attribuisce a quest'ultimo, in caso di inadempimento del debitore, la facoltà di far vendere la cosa oggetto di pegno per soddisfare il proprio credito a preferenza di altri creditori.

In sostanza è un finanziamento concesso con la garanzia di opere d'arte e oggetti di valore, nel rispetto del valore massimo concedibile (scarto di garanzia che tutela chi concede il prestito rispetto al valore di stima). Le opere d'arte e gli oggetti a garanzia vengono stimati da periti esperti e presi in custodia da chi concede il prestito e che provvederà a tutelare la loro custodia con una adeguata copertura assicurativa.



Ai sensi dell'art. 2786 c.c., il quale, dispone che “la cosa o il documento possono essere anche consegnati a un terzo designato dalle parti [...]”, si prevede la possibilità di consegnare l'opera a soggetti terzi, ossia a realtà accreditate e specializzate in arte che si occupano di custodire e conservare correttamente l'opera d'arte, poiché il deterioramento dell'opera andrebbe a compromettere la clausola posta a garanzia.

**nuove
tecnologie**

crypto art



La **Crypto Art** o semplicemente **arte digitale** rappresenta il connubio perfetto tra creatività, tecnologia e sicurezza.

La cripto art è la digitalizzazione di un'opera fisica oppure la creazione di un'opera digitale, anche in forma anonima che permette agli artisti di creare in totale libertà.

Attraverso i sistemi blockchain questi frames animati diventano degli **NFT (Not Fungible Token)**,

ovvero opere corredate di un loro specifico set di informazioni digitali che certifica l'autenticità dell'opera stessa e ne garantisce il diritto di proprietà per chi procederà al suo acquisto.

Il mondo dell'arte utilizza i nuovi canali digitali che consentono la sua fruizione da chiunque in qualsiasi momento, permettendo che la collettività ne possa godere salvaguardando il diritto di proprietà certificato attraverso la Blockchain.



Le opere d'arte "incarnate" in NFT sono opere native digitali o la digitalizzazione di opere fisiche la cui paternità e proprietà è unica e definita dall'NFT stesso, che grazie al Blockchain, non può essere manomesso o cambiato pur consentendone la fruizione.

Un NFT rappresenta l'identità immutabile di un file digitale ed è, materialmente, una striscia di codice che rappresenta un file digitale creato in un dato momento temporale, da uno specifico autore su una Blockchain, che è una catena di blocchi al cui interno sono codificate informazioni.

Si tratta di una sorta di libro contabile decentralizzato, cioè un registro nel quale vengono crittografate (“crypto”) e conservate tutte le transazioni ed è proprio tale processo di crittografia a dare sicurezza.

Una delle criticità, sottolineata soprattutto da tutti coloro che hanno a cuore le tematiche ambientali tanto importanti per uno sviluppo sostenibile, è dato dal fatto che gli NFT, seppure siano strumenti digitali, hanno un impatto ambientale notevole dovuto alle grosse quantità di energia necessarie a sostenere l’elaborazione di tutte le informazioni di cui la Blockchain ha bisogno per funzionare.



I Non Fungible Token (**NFT**) sono token crittografici basati sulla tecnologia della blockchain, che contengono un diritto su un bene digitale.

Il possessore di un NFT acquista, nella pratica, il certificato di autenticità digitale “incorporato” nel token stesso e quindi da non confondere con le criptovalute.

La caratteristica primaria delle valute, e anche delle criptovalute, è infatti quella di essere fungibili, cioè interscambiabili.

Un NFT, invece, è un Token Non Fungibile, non modificabile e non replicabile. **È cioè un oggetto unico.** Per questo motivo, un **NFT è da un punto di vista fiscale assimilabile più ad una opera d’arte** o un oggetto da collezione e ne segue la fiscalità.

**diritto di
seguito**

diritto di seguito



Il diritto di seguito è il **diritto dell'autore di un'opera d'arte di beneficiare dell'incremento del valore dell'opera d'arte per ogni vendita successiva alla prima** (quella tra artista e mercante).

Il diritto di seguito è dovuto unicamente sulle vendite successive alla prima, cui partecipi, come venditore, acquirente o intermediario, un professionista del mercato dell'arte.

Il compenso è **irrinunciabile dall'artista** ed è **posto a carico del venditore**. Il diritto di seguito è un diritto inalienabile e successorio, spetterà agli eredi in caso di morte dell'autore. È **tutelato dalla legge per tutta la vita dell'autore e per 70 anni dopo la sua morte** ed è calcolato sul prezzo di vendita, al netto dell'imposta, in base a percentuali differenziate per scaglione che qui di seguito si riportano:

1. **4%** per la parte del prezzo di vendita fino a 50.000,00 euro;
2. **3%** per la parte del prezzo di vendita compresa tra 50.000,01 e 200.000,00 euro;
3. **1%** per la parte del prezzo di vendita compresa tra 200.000,01 e 350.000,00 euro;
4. **0,5%** per la parte del prezzo di vendita compresa tra 350.000,01 e 500.000,00 euro;
5. **0,25%** per la parte del prezzo di vendita superiore a 500.000,00 euro.

L'ente preposto alla riscossione del diritto di seguito per conto di tutti gli artisti, anche se non associati all'ente stesso, è la SIAE.

RSI

responsabilità sociale delle imprese



La **Responsabilità Sociale delle Imprese** (e delle organizzazioni) – **CSR**, secondo l’acronimo inglese di Corporate Social Responsibility – esprime «**l’integrazione su base volontaria, da parte delle imprese, delle preoccupazioni sociali e ambientali nelle loro operazioni interessate**»

Inserita nelle politiche europee con il **Libro verde del 2001**, la RSI ha l’obiettivo di creare condizioni favorevoli per una crescita sostenibile, un comportamento eticamente responsabile delle imprese e una creazione di occupazione durevole nel medio e lungo termine, anche attraverso una nuova governance dell’impresa, che deve guardare al capitale umano, sociale e alle comunità territoriali come forma di investimento sostenibile.

In questo quadro, **all’impresa economica viene chiesto di assumere un ruolo sociale** e di farsi carico degli impatti ambientali e delle conseguenze derivanti dalla propria attività, dando conto degli effetti, anche economici e sociali, che si riverberano sull’ambiente circostante.

Non esiste un modo “**giusto**” attraverso il quale le aziende possono praticarla, l’importante è contribuire positivamente nella società o in settori come l’economia e l’ambiente.

La cultura è stata riconosciuta come **asset trasversale ai Sustainable Development Goals**, cioè **Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile**, delle **Nazioni Unite**.

Sono costituiti da 17 punti, individuati dall’Onu nel 2015 con un orizzonte che arriva fino al 2030.

Le aziende, attraverso **investimenti a sostegno dell’arte**, possono sviluppare progetti di responsabilità sociale che traducano visivamente i valori corporate e creino valore aggiunto attraverso la sensibilizzazione alle grandi problematiche socio-ambientali del nostro tempo, a cui gli artisti cercano spesso di dar voce.

Una recente ricerca rivela che **quasi il 90% dei consumatori intervistati acquisterebbe un prodotto** presso un'azienda piuttosto che un'altra pressoché equivalente, **scegliendo in base a un'affinità di valori.**

Secondo lo stesso criterio, **il 75% addirittura si rifiuterebbe di acquistare presso un'azienda che sposa principi contrari ai propri valori.**

La Responsabilità sociale d'impresa migliora l'immagine pubblica aziendale, attrae talenti ed investitori a tutto vantaggio, ovviamente, anche dei ricavi.

ESG



Environmental, Social and Governance

I criteri **ESG (Environmental, Social and Governance)** sono criteri di valutazione dell'impegno di un'azienda secondo tre dimensioni – ambientale, sociale e di governance –, che danno la misura di quanto essa sia sostenibile e responsabile.

Nel 2015, sono stati stabiliti i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile in seno alle **Nazioni Unite**.

L'accordo, firmato da 193 Paesi, prevede il raggiungimento dei suddetti obiettivi entro il **2030** e nello stesso anno è stato firmato da 195 paesi l'**Accordo di Parigi** sul clima che prevede di rafforzare la risposta mondiale alla minaccia posta dai cambiamenti climatici.

A differenza del passato, in cui gli investitori erano più interessati a investire in aziende o progetti attraenti solo dal punto di vista economico, oggi si assiste a una nuova generazione di investitori socialmente consapevoli che vogliono investire in organizzazioni con gli stessi principi e valori morali in cui loro credono.

In uno scenario globale in cui l'ambiente è sempre più a rischio per colpa dell'uomo, la bellezza ha il potere di smuovere le coscienze per stimolare e ispirare i cittadini, le imprese e le istituzioni ad agire per contribuire alla transizione, ormai indispensabile, verso paradigmi economici e culturali sostenibili.

L'arte ha la capacità straordinaria di avvicinarci alla natura e all'ambiente attraverso le emozioni e le suggestioni visive. Oggi, tanti artisti sono ambasciatori di un'arte sostenibile che si prende cura del pianeta che abitiamo e usano l'arte come forma di attivismo per sensibilizzare le coscienze, dando una spinta vigorosa al cambiamento del paradigma culturale che rappresenta il principale motore del cambiamento.

about



l'autore
Vincenzo Sena

Consulente Finanziario da oltre 20 anni e Presidente di Uniarp, da sempre affascinato da quel filo sottile ma solido e mai reciso che lega Arte e Finanza da secoli.

Dai Medici ai Rotschild è sempre forte lo strettissimo legame tra arte e potere, tra arte e ricchezza.

Oggi parlare di arte non significa solo godere del dividendo estetico ma sapersi anche districare tra i meandri della fiscalità e delle norme giuridiche che la sostengono e la regolano.

Un collezionista ha bisogno di conoscere e comprendere le “regole dell’arte” ed ogni tassello che va in questa direzione ha la sua utilità per creare una figura nuova di collezionista consapevole.



Collezione da Tiffany

Nato il 5 giugno 2012, Collezione da Tiffany è il primo Blog italiano interamente dedicato al collezionismo d'arte contemporanea.

Ogni settimana Collezione da Tiffany offre ai suoi lettori una tappa nello strano mondo del collezionismo, parlandone da vari punti di vista: storico, psicologico, tecnico-pratico, finanziario e legale.

Ma anche raccontandone le storie e le esperienze più interessanti; presentando i luoghi e i nomi della scena artistica contemporanea del nostro Paese.

Insomma, un blog pensato per chi ama l'arte, vorrebbe acquistarla, ma non sa da dove cominciare e, soprattutto, dove e come cercare.

Gli obiettivi principali di Collezione da Tiffany sono:

Per rimanere sempre aggiornati su arte fisco e finanza nel settore arte scansiona il QRCode e leggi i nuovi articoli nella sezione riservata di Collezione da Tiffany



o vai su

www.collezionedatiffany.com/artefisco

www.collezionedatiffany.com



arp

Arp – Università Popolare Arte & Cultura trova ispirazione nella figura carismatica ed eclettica dell'artista franco-tedesco JEAN HANS ARP (1886-1966), pittore, scultore e poeta riconosciuto per la sua personalissima poetica di rappresentazione dell'essere umano in rapporto con la natura, alterando e decostruendo gli schemi e i modi di rappresentazione tradizionali.

Oggi più che mai l'arte rappresenta un mercato nel quale poter investire per diversificare e proteggere il proprio patrimonio. È necessaria, dunque, una nuova figura professionale, dotata di competenze trasversali, che possa offrire al cliente una consulenza di alto profilo in ambito commerciale, fiscale e legale, nel settore dell'arte e della cultura.

UNIARP offre alta formazione, sia teorica che pratica, per la costituzione di una nuova generazione di consulenti d'arte, attraverso dei corsi e dei master che offrono anche la possibilità d'isciversi al Registro dei Consulenti d'Arte, detenuto dalla stessa università.



con-fine edizioni

con-fine è una casa editrice nata nel 2006 e specializzata in pubblicazioni d'arte e cultura.

Dopo 15 anni dedicati alla realizzazione di cataloghi di artisti e grandi mostre (oltre 150 pubblicazioni) dal 2021 con-fine diventa editore di Collezione da Tiffany e si focalizza esclusivamente sul mondo del collezionismo, progettando una serie di pubblicazioni sulle tematiche che riguardano questo settore: acquisto, vendita, mercato, conservazione ed aspetti legali, nonché racconti e storie di piccoli e grandi collezionisti.

www.con-fine.com



acquista arte, fiscalità e finanza sul bookshop di

collezione da Tiffany

Acquista subito!

collezione da Tiffany